

# IL CASO.it

## AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA


### RICORSO IN SEDE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Ricorrente: **SPA**  
Oggetto: **Richiesta di designazione dell'esperto incaricato di attestare il piano ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F.**

Il sottoscritto dott. \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società \_\_\_\_\_ Spa con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ C.F. e N. iscrizione del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ Vicenza nonché legale rappresentante della stessa, autorizzato con verbale del Cda del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente presso Adacta Studio Associato, in Vicenza, Viale Mazzini 85 (tel. 0444/228000 - fax 0444/228600)

premessò

- che la società versa in stato di crisi;
- che per far fronte all'attuale momento di difficoltà ha presentato agli istituti di credito con i quali opera una richiesta di moratoria di 18 mesi (tecnicamente *stand still*) con mantenimento degli affidamenti e utilizzi in essere riferiti all'indebitamento a breve termine (anticipi export, fido cassa, sbf);
- che il sistema bancario si è dichiarato, per le vie brevi, disponibile a stipulare apposita convenzione con accettazione della richiesta di moratoria ed eventuale erogazione di nuova finanza necessaria a supportare adeguatamente la società, nel brevissimo termine, attraverso la redazione di un piano di risanamento del debito;



- che detti istituti hanno dato mandato ad \_\_\_\_\_ Spa di coordinare quale arranger del Gruppo, l'attività di tutte le banche e la gestione dei rapporti con \_\_\_\_\_ Spa;
- che, al riguardo, il responsabile corporate per Vicenza di \_\_\_\_\_ in nome e per conto di tutti gli istituti di credito, ha chiesto che la proposta di moratoria sopra citata venga redatta ai sensi dell'art. 67 L.F., comma 3, lett. d) legge fallimentare;
- che, individuata nella \_\_\_\_\_ Spa di Milano, la società che redigerà il piano citato in contraddittorio con la \_\_\_\_\_ Spa, occorre ora procedere con la nomina dell'esperto che dovrà attestare la ragionevolezza dello stesso;
- che, al riguardo, la maggior parte della Giurisprudenza edita ritiene che la scelta del professionista che deve attestare il piano di risanamento compete allo stesso imprenditore e non sia demandata al Tribunale;
- che più nello specifico, i seguenti Tribunali si sono così espressi:

- Tribunale di Milano – decreto del 10.03.2009 ... *“la scelta del professionista – iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lett. a) e b) legge fall. – che deve attestare il piano di risanamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. non è di competenza del Presidente del Tribunale ma dell'imprenditore che elabora il piano. È opportuno che il giudice mantenga il suo ruolo istituzionale di risolutore super partes di conflitti e la sua posizione di terzietà, onde evitare il pericolo o anche solo il semplice sospetto di strumentalizzazione da parte di privati”...*

**IL CASO.it**

- Tribunale di Bologna – decreto del 15.04.2009 ... *“la scelta del professionista – iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all’art. 28 lett. a) e b) legge fall. – che deve attestare il piano di risanamento di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) legge fall. è rimessa allo stesso imprenditore e non è demandata al Tribunale. La serietà e la certezza dell’attestazione sono assicurate sufficientemente dal fatto che l’esperto deve essere designato fra i revisori contabili e dal fatto che è allo stesso certamente estensibile la responsabilità prevista dall’art. 64 c.p.c. richiamato dall’art. 2501 quinquies comma 6, c.c.”...*
- Tribunale di Mantova – decreto del 31.03.2009 ... *“la nomina dell’esperto incaricato di attestare ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria non compete al tribunale bensì unicamente all’imprenditore” ...;*     **IL CASO.it**

- che solo il Tribunale di Treviso, con sentenza del 20.04.2009, ha ritenuto che *“la nomina del perito chiamato ad attestare, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare, la ragionevolezza del piano di risanamento dell’esposizione debitoria compete all’imprenditore, ma essa può essere delegata al Presidente del tribunale, in veste vicaria, quando l’imprenditore ritenga connotarla ad una maggiore “terzietà” ai fini di un più positivo apprezzamento da parte dei creditori, nella prospettiva della credibilità realizzativa del piano stesso”;*

tanto premesso, nell'incertezza interpretativa di cui alle prime pronunce giurisprudenziali qui citate in argomento, il ricorrente si rivolge a Codesto Tribunale affinché:

### **IL CASO.it**

- a) dichiarare o meno la propria competenza a provvedere sul ricorso de quo;
- b) qualora eventualmente dichiaratosi competente, designare quale asseveratore del redigendo piano ex art. 67, lett. d) L.F. relativo al Gruppo

Spa un professionista che il sottoscritto si permette di indicare nella persona del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), il \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_ ), domiciliato per la carica in via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, iscritto nell'Elenco dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia con D.M. del \_\_\_\_\_ pubblicato sulla G.U. numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Concorsi ed Esami del 18/10/1996);

- c) in subordine, qualora il Tribunale, pure ritenendo fondata la propria competenza, avocasse totalmente a sé l'indicazione del professionista designando, nominando allo scopo altro professionista di fiducia iscritto nell'elenco dei revisori contabili e in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lettere a) e b) L.F.

Con osservanza

Vicenza, 26/05/2009

Il rappresentante legale

( \_\_\_\_\_ )

Al Procuratore del Tribunale N° 1193/09  
Vista l'istanza di prescrizione

presentata dal signor [nome] con il Decreto emesso il 16/9/07 con il quale è stato disposto il rinvio a giudizio del signor [nome] in relazione alle accuse di cui è stato denunciato. In quanto il reato è previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n° 231 del 28/2/02 come reato di cui è prevista la prescrizione, il fatto è prescritto.

**IL CASO.it**

che, pertanto, a più di quattro anni dalla commissione del reato, non è più possibile perseguire il fatto.

La legge in vigore alla data di deposito della presente istanza è la legge n° 231 del 28/2/02, con la quale è stato modificato l'art. 28 del D.Lgs. n° 231 del 28/2/02.

11-4-6-09

Il Procuratore  
[firma]

IL CANCELLIERE - [firma]  
[stampa circolare]

Depositato in Cancelleria  
oggi 9-6-10-2009  
IL CANCELLIERE - G1  
[firma]